



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

PARERE N. 5/2017

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI CONTRIBUTI SELETTIVI DI CUI
ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220, RECANTE
"DISCIPLINA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO"**

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

NELLA riunione del Consiglio del 7 luglio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" ed, in particolare, l'articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo;

VISTO l'articolo 26, comma 4, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale "*Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto stabilisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza*";

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante "Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti";

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

VISTA la richiesta di parere della Direzione generale del cinema pervenuta in data 5 luglio 2017 sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n. 220 del 2016, recante "Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

ESAMINATI gli atti;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

CONSIDERATO che l'attribuzione tempestiva dei contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 appare essenziale al fine di consentire l'avvio della scrittura, sviluppo, produzione e distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive nei segmenti meno avvantaggiati come individuati dalla legge, quali le fasi di inizio carriera (opere prime e seconde, giovani autori) o gli ambiti economicamente complessi (film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, start-up, piccole e medie imprese, opere di particolare qualità artistica realizzate da imprese senza contributi automatici);

CONSIDERATO che l'ampiezza del perimetro delle attività richiesto agli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 rende poco credibile che esse possano essere adeguatamente svolte da soli cinque esperti, peraltro non retribuiti;

CONSIDERATO che i contributi selettivi da assegnare alle opere diverse da quelle cinematografiche dovrebbero privilegiare le opere di particolare valore artistico o culturale e che le definizioni fornite dall'attuale articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 non appaiono adeguatamente riflettere lo stato attuale dell'offerta di opere sulle piattaforme di fruizione diverse dalla televisione circolare tradizionale;

CONSIDERATO che la produzione delle opere distribuzione delle opere cinematografiche in Italia ha una ripercussione diretta sulla loro visibilità e conoscenza da parte del pubblico;

CONSIDERATO che l'impatto dei contributi selettivi sullo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva appare particolarmente significativo nella fase iniziale delle attività di scrittura, sviluppo, produzione e distribuzione anche internazionale delle opere, dove le co-produzioni giocano un ruolo importante;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

1. Al fine di rendere più agile l'attribuzione dei contributi selettivi, si raccomanda di dare un'applicazione estensiva alla previsione dei cinque esperti, ai quali l'articolo 26, comma 2, affida la valutazione della qualità artistica e del valore culturale delle opere e dei progetti da realizzare. Considerate le specificità dei diversi ambiti d'intervento dei contributi, che rendono poco consigliabile il ricorso ai medesimi soggetti per la valutazione di opere e progetti ragionevolmente assai diversificati, ciò potrebbe avvenire individuando cinque rose distinte di massimo cinque esperti (un esperto di garanzia e fino a quattro tecnici) per ciascuna linea di intervento, ovvero scrittura di sceneggiature, sviluppo e pre-produzione, produzione di opere cinematografiche, di documentari e cortometraggi e di opere di animazione, distribuzione. A tal fine, sarebbe auspicabile ricondurre ogni linea d'intervento ad un esperto di garanzia, che conduca i lavori della propria sezione in sede istruttoria e quindi riferisca i risultati delle attività svolte in sede di coordinamento con gli esperti di garanzia delle altre linee di intervento.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

2. Data la rilevanza pubblica dell'attività affidata agli esperti di cui al citato articolo 26, in mancanza di indicazioni da parte della legge n. 220 del 2016, si suggerisce di affidarne la nomina al Ministro e di prevedere un limite di un anno, rinnovabile fino a due volte, alla durata del loro mandato.
3. Considerati i requisiti di chiara fama e di comprovata qualificazione professionale posti dal comma 2 dell'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 in capo agli esperti a cui affidare la valutazione delle opere o dei progetti, si ritiene di suggerire una revisione della norma di legge al fine di prevedere il riconoscimento di un compenso adeguato per le attività svolte.
4. Al fine di circoscrivere meglio le tipologie di opere non cinematografiche eleggibili ai benefici dei contributi selettivi, si propone di riformulare l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto nelle sue diverse lettere sostituendo le parole “, televisive e web” con le parole “e di opere di animazione, cortometraggi e documentari” senza limitare le piattaforme distributive. Sul punto si segnala l'urgenza di una revisione adeguata dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005.
5. Per assicurare una migliore distribuzione delle opere cinematografiche sul mercato italiano, si suggerisce di rivedere la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto, in modo da traslare un terzo degli importi stanziati per la voce “opere prime e seconde” sulla voce “distribuzione Italia”. Si reputa inoltre utile destinare il 50% di tale quota aggiuntiva prioritariamente ai film che hanno beneficiato di contributi selettivi per la produzione.
6. Al fine di dare adeguato spazio alle opere realizzate in co-produzione, appare eccessivamente stringente il limite di euro 4.000.000 posto dall'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto in caso di co-produzioni o partecipazioni internazionali. Per le opere co-prodotte, di cui il produttore indipendente italiano detenga una quota non inferiore al 20%, si raccomanda di attribuire il limite di euro 4.000.000 alla sola quota italiana dei costi totali di produzione, i quali non dovrebbero in ogni caso superare euro 10.000.000.

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Roma, 7 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Stefano Rulli